

# **COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO**

*Medaglia D'oro al valor civile*

(Prov. di Latina)

## **SETTORE 01 - SERVIZI AL CITTADINO E SICUREZZA URBANA**

Numero 0/2020 del 13-06-2020

*ORIGINALE*

### **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE  
OCCASIONALE DEI RESIDUI VEGETALI  
DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE DAL 15  
GIUGNO AL 14 OTTOBRE.**

### **RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA**

**Numero 40/2020 del 13-06-2020**

## IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs N. 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (es. energia), smaltimento e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine delle priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale che sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
- l'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Considerato che:

- Il regolamento regionale n. 7/2005 della Regione Lazio prevede all'art. 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi, ma all'art. 92 prevede "*Condizioni per l'uso del fuoco*" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;
- la stessa Regione Lazio con nota prot. n. 23059 del 18.06.2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio-Area Consulenza Giuridica e assistenza agli atti, avente ad oggetto "*Convenzione Regione Lazio e Corpo Forestale dello Stato – Attività di Controllo del territorio finalizzato, nel periodo di massima pericolosità di innesco degli incendi boschivi, a contrastare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali*" ha concluso che nel contrasto tra la normativa regionale antecedente e quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell'ambiente e pertanto di completa esclusiva dello Stato, non appare eludibile l'applicazione della normativa statale, nelle more dell'adeguamento della Legislazione Regionale o dell'emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsioni dell'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006;

Considerato inoltre che:

- Il territorio della Provincia di Latina ha una vocazione agricola importante con la presenza di coltivazioni tipiche quali olivi, viti, kiwi, nocciolo etc;
- l'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la Direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda: il cancro batterico dell'actinidia, la cocciniglia del pino marittimo, vaiolatura delle drupacee, malsecco degli agrumi, colpo di fuoco batterico, flavescenza dorata della vite, punteruolo rosso delle palme, cinipide del castagno; la bruciatura dei residui in

questi casi è efficace sulla diffusione delle fitopatie

- lo stesso regolamento forestale regionale n. 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio;

- l'art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 inserisce l'art. 182 del decreto legislativo n. 152/2006, dopo il comma 6, il seguente comma 6 bis *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”*;

- lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzioni della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Visto l'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 *“Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”* che prevede che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto necessario, sul territorio comunale, garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto-smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 63 del 05.07.2018 ad oggetto *“Modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da attività agricole”* con la quale veniva consentita la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci e potature o anche derivato da verde pubblico e privato, dal 1 ottobre al 31 maggio di ciascun anno solare;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di rettificare la propria precedente ordinanza ed interdire la combustione dei rifiuti dal 15 giugno al 14 ottobre di ciascun anno solare e pertanto consentire alle condizioni indicate dalla propria precedente ordinanza n. 63 del 5/7/2018 la combustione del materiale derivante da agricolo e forestale naturale e quello derivante da sfalci e potature dal 15 ottobre al 14 giugno di ciascun anno solare;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto il regolamento forestale della Regione Lazio n. 7/2005;

Vista la direttiva europea 2008/98/ce;

Vista la Direttiva Europea 2000/29/CE;

Vista la Legge Regione Lazio n. 2 del 26.02.2014;

Visto il vigente Codice Penale;  
Visto il vigente Codice Civile;  
Visto il vigente regolamento comunale di igiene urbana;

## **ORDINA**

Per le ragioni meglio precisante in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

1. Durante il periodo compreso **tra il 15 Giugno e il 14 Ottobre** di ciascun anno solare, stabilito di grave pericolosità e rischio di incendio boschivo è fatto divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade;
2. A tutti i soggetti possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo stabilito di grave pericolosità, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
3. Di consentire, sul territorio di questo Comune, la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci e potature o anche derivato da verde pubblico e privato, dal 15 ottobre al 14 giugno di ciascun anno solare, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006 alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

3.1 le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

- a. dal sorgere del sole e fino alle 11,00;
- b. dalle ore 17.00 e fino al tramonto (ovvero fino alle ore 19.00);

3.2 se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

3.3 il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

3.4 durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3.5 la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

3.6 la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

3.7 nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore ai 5 (cinque) metri, priva di vegetazione;

3.8 è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

3.9 la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

3.10 la combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;

3.11 il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di

Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;

4. Di abrogare la propria precedente ordinanza n. 63 prot. n. 8179 del 05.07.2018;
5. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE ALTRESÌ CHE**

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio online del Comune e la sua trasmissione alla Prefettura di Latina, alla Questura di Latina e al Commissariato di Formia, alla Stazione dei Carabinieri di Santi Cosma e Damiano, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Locale di Santi Cosma e Damiano e alla Polizia Provinciale.

A norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. Dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

**Il Sindaco**

Franco Taddeo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 consecutivi.

Dal 13-06-2020 al 28-06-2020

Data, 13-06-2020

**Il Sindaco**

Franco Taddeo